

LA PIENA DEDIZIONE negli Istituti Secolari

di Salvatore Canals

In seguito alla pubblicazione dell'articolo sulla «Secolarità e le Professioni negli Istituti Secolari», sono giunte in Direzione alcune lettere in cui ci si chiede di illustrare una questione che può essere considerata il rovescio della medaglia del problema della secolarità. Introduciamo così l'argomento a trattare, perchè negli Istituti Secolari si professa — come è noto — una secolarità consacrata a Dio, oppure — per dirla con altre parole — la consacrazione fatta a Dio dei sodali degli Istituti Secolari, è una consacrazione secolare. Consacrazione e secolarità sono, di conseguenza, i due precipui aspetti di questa nuova forma giuridica introdotta nel diritto della Chiesa.

Nelle lettere pervenute ci vengono domandati — dicevamo — dei chiarimenti dottrinali e pratici su una espressione contenuta nel preambolo della Costituzione Apostolica «Provida Mater Ecclesia», là dove si afferma che non vengono accettate come Istituti Secolari tutte le associazioni, ma solamente quelle che «nell'interna costituzione, nell'ordine gerarchico del loro governo, nella dedizione piena e non limitata da alcun altro vincolo che esse richiedono dai loro membri propriamente detti, nella professione dei consigli evangelici ed infine nel modo di esercitare i loro compiti e il loro apostolato, si avvicinano maggiormente, quanto alla sostanza, agli stati canonici di perfezione...».

Tra tutte queste caratteristiche, per così dire, di merito, che deve avere una

associazione per poter divenire — dopo il nulla osta della Santa Sede ed il formale atto di erezione di un Ecc.mo Vescovo — Istituto Secolare, si desidera sapere in che cosa consista una di esse, e precisamente la «deditio plena» e «nullis vinculis limitata», che devono professare i sodali degli Istituti Secolari.

I limiti dell'argomento

L'argomento a trattare nel presente articolo va limitato ai membri in senso stretto degli Istituti Secolari. E', peraltro, noto come gli Istituti Secolari, oltre ai membri in senso stretto, ne ammettano anche dei membri in senso ampio: questi, pur non professando la perfezione completa, sono, tuttavia, veri membri dell'Istituto — non semplici aggregati — congiunti al medesimo con un vincolo interno di carattere giuridico, e partecipano, in qualche misura, la vita di perfezione riconosciuta dalla Chiesa. A questi membri in senso ampio, accenna chiaramente, seppure in forma implicita, la C. A. «Provida Mater Ecclesia» (nel preambolo e nell'art. III, par. 2 e 3 della *Lex peculiaris*), ed esplicitamente ne parla l'Istruzione «Cum Sanctissimus» della Sacra Congregazione dei Religiosi (n. 7, a).

Questa limitazione del quesito ai membri in senso stretto, è già del resto fissata nella stessa domanda formulata, in quanto si chiede in che cosa consiste la

deditio plena che gli Istituti Secolari esigono dai loro membri propriamente detti.

La «plena deditio»,
e la «Lex peculiaris»

Una prima risposta a questo quesito, riferito sempre ai membri in senso stretto («*sodales, qui ut membra strictiore sensu sumpta, Institutis adscribi cupiunt*»), la troviamo nel par. 2 dell'articolo III della «Lex peculiaris Institutorum Saecularium».

La «plena deditio» dei sodali — in senso stretto — degli Istituti Secolari richiede, stando al predetto testo legale: *come clima*, tutti quelli esercizi di pietà e di abnegazione che sono totalmente necessari, e senza i quali la vita di perfezione sarebbe una vana illusione; *come base*, la professione dei consigli evangelici, abbracciando: la castità perfetta (incluso naturalmente il celibato) con voto, giuramento o consacrazione; l'ubbidienza (con voto o promessa), in tal modo che i membri di questi Istituti stiano sempre e in tutto moralmente sotto la mano e direzione dei Superiori; la povertà (con voto o promessa), di maniera che non abbiano l'uso libero dei beni materiali, bensì definito e limitato (cfr. «Provida Mater Ecclesia», art. III, par. 2).

Questa piena consacrazione comporta, inoltre, la dedizione all'Istituto e ai suoi fini, con un vincolo *stabile* (perpetuo o temporale «suo tempore renovando»), *mutuo e pieno*, di tal modo che il sodale si dia totalmente all'Istituto e l'Istituto abbia cura e risponda del sodale.

Essa si professa, tuttavia, giuridicamente nel secolo, a differenza di quanto accade nelle Religioni e Società, dove la piena consacrazione comporta la separazione o la fuga dal mondo.

I motivi teologici

Questa la formulazione giuridica della «plena deditio» a Dio e all'Istituto, professata nel secolo, sancita dalla Legge peculiare degli Istituti Secolari.

Ma quali i motivi teologici di questa formulazione? Eccoli brevemente rias-

sunti: la perfezione consiste essenzialmente nella carità, che «*unit seu iungit aliquantulum hominem suo fini*» (cfr. S. Th. II, II, q. 184, a. 1). Si può dire, perciò, perfetto nella vita spirituale chi è perfetto nella carità. La misura della carità è misura della perfezione: più intensa è la carità e maggiore è la perfezione.

La carità ha diversi gradi non solo come intensità, ma anche come estensione. Infatti uno ordina se stesso a Dio, praticando i precetti divini; ma la sua consacrazione è totale, se pratica anche i consigli evangelici. I principali consigli evangelici sono tre: povertà, castità ed obbedienza. La pratica dei consigli evangelici peraltro non solo estende il campo della carità, ma la facilita: infatti rimuove efficacemente i maggiori ostacoli alla carità, cioè le tre concupiscenze (cfr. Ioan., 1°, 2, 16). Per questo costituisce la miglior via alla perfezione.

Chi si obbliga ad osservare stabilmente, p. es. col voto, i tre consigli evangelici, si costituisce nello stato di perfezione, cioè in una forma stabile di carità. Lo stato di perfezione suppone quindi due cose: una totale consacrazione a Dio nella professione dei tre consigli evangelici (elemento materiale); la stabilità di questa consacrazione a Dio, così che ne derivi una permanente condizione di vita (elemento formale).

L'elemento materiale

Ora, poichè in concreto non si dà vero stato di perfezione, se non è giuridicamente riconosciuto dalla Chiesa, vediamo come la Chiesa stessa ha fissato e riconosciuto per gli Istituti Secolari quel duplice elemento materiale e formale, e torniamo, in questo modo, al campo giuridico-morale per compiere un ulteriore approfondimento della *plena deditio* che devono professare i sodali degli Istituti Secolari.

Quanto all'elemento materiale, cioè la consacrazione a Dio nella professione dei consigli evangelici, i documenti pontifici concernenti gli Istituti Secolari la richiedono, come abbiamo accennato, *piena*, cioè tale che importi non una qualsiasi consacrazione a Dio, ma una condizione totale in ordine all'acquisto della perfezione; *solida*, per impedire

che la vita di perfezione diventi una vana illusione; *pratica*, perchè non si è dinanzi ad una idea teorica, ma ad un modo di vivere; *nella sostanza veramente religiosa*, per indicare due cose: che la professione dei consigli evangelici negli Istituti Secolari è un atto formale della virtù di religione, la quale investe così l'attività del sodale e la santifica; e che lo stato di perfezione degli Istituti Secolari è sostanzialmente identico a quello dei religiosi, i quali possono distinguersi per elementi, che, sebbene importanti, sono da questo punto di vista solamente integranti e accidentali.

L'elemento formale

L'elemento formale dello stato di perfezione consiste nella stabilità della professione della perfezione, così che la consacrazione a Dio diventi una permanente condizione di vita. Causa efficiente di questa stabilità è un vincolo morale che liberamente il sodale contrae con Dio e col quale si obbliga a professare stabilmente la perfezione cristiana. Per alcuni teologi questo vincolo è costituito unicamente dai voti; altri teologi, pur ammettendo che il voto sia la forma migliore, accettano come sufficienti altri vincoli, quali la promessa e il giuramento: questi, pur essendo fatti a uomini, sono sempre in ossequio a Dio. Per gli Istituti Secolari la questione è stata definita dai documenti pontifici (cfr. *Lex peculiaris*, art. III, par. 2). Infatti, per la castità perfetta si ammette il voto, o il giuramento, o la consacrazione, cioè l'oblazione di sé stesso: la violazione di questo obbligo importa un peccato contro la castità e insieme contro la virtù della religione; non essendo però questo vincolo (voto, giuramento o consacrazione) pubblico, non rende la persona sacra e non aggiunge la malizia speciale del sacrilegio (cfr. S. Congr. del Rel., 15-V-1949). Per l'obbedienza e la povertà, viene ammesso il voto a Dio o la promessa al Superiore: il voto obbliga *ex religione*, la promessa *ex iustitia* o *ex fidelitate*. Vale quindi anche il giuramento promissorio. In nessun caso è ammesso il semplice proposito: il proposito può dare il carattere religioso alla vita, ma non conferisce stabilità, essendo mutevole.

La scelta tra il voto, o il giuramento, o la consacrazione, o la promessa, non è lasciata ai singoli, ma è determinata dalle Costituzioni dell'Istituto: qualunque sia la scelta, ne deriva sempre un obbligo di coscienza, grave *ex genere suo* e permanente. Anche quando il voto o la promessa, ecc. non sono perpetui, ma fatti per un tempo limitato, devono essere emessi con l'intenzione positiva di rinnovarli alla scadenza di questo tempo: altrimenti manca la stabilità richiesta (cfr. *Lex peculiaris*, art. III, par. 3, 1°).

Da queste brevi considerazioni giuridico-morali, fatte sulla base della norma sancita dall'art. III della «*Lex peculiaris*», appare assai chiaramente che la «*deditio*» richiesta ai sodali degli Istituti Secolari è piena, e risulta, inoltre, in che senso e per quale motivo lo sia.

La «*plena deditio*», e le Costituzioni

Da quanto fino a questo momento si è detto risulta che la «*plena deditio*» richiesta dalla Costituzione Apostolica «*Provida Mater Ecclesia*» ai sodali degli Istituti Secolari si identifica con una consacrazione dei predetti sodali a Dio e all'acquisto della perfezione e con una incorporazione dei medesimi ad un Istituto dalla Chiesa approvato.

La consacrazione suppone nel sodale la assunzione volontaria di determinati vincoli (voto, giuramento, consacrazione, promessa), obbliganti in coscienza, che sanciscono la pratica dei tre consigli evangelici, vale a dire il celibato e la castità perfetta, l'ubbidienza e la povertà. L'incorporazione del sodale all'Istituto comporta l'istituirsi di un vincolo tra lo Istituto e il sodale, vincolo che deve essere *stabile, mutuo e pieno*.

Queste sono le caratteristiche generali della «*plena deditio*», caratteristiche che devono essere necessariamente comuni a tutti gli Istituti Secolari, perchè fissate dal diritto generale. A chi osserva, tuttavia, attentamente l'art. III della *Lex peculiaris*, che abbiamo finora illustrato nei suoi paragrafi secondo e terzo, balza immediatamente alla vista che esso rimanda continuamente alle Costituzioni dei singoli Istituti.

In effetti, per quanto riguarda la consacrazione a Dio dei sodali, e precisa-

mente la professione del celibato e della castità perfetta, il predetto testo legale sancisce che questa consacrazione deve obbligare in coscienza, *ad normam Constitutionum*.

Così anche, quando la *Lex peculiaris* stabilisce che dal voto o promessa di ubbidienza deve risultare un vincolo che, oltre a legare i sodali a Dio e alle opere di apostolato, deve porre i medesimi sodali sempre e in tutto moralmente sotto la mano e direzione dei Superiori, aggiunge *ad normam Constitutionum*.

Non diversamente, nel sancire il suddetto articolo che il voto o la promessa di povertà deve far sì che i sodali di questi Istituti non abbiano l'uso libero dei beni materiali, bensì definito e limitato, aggiunge ancora *ad normam Constitutionum*.

Ed infine, quando il paragrafo terzo del medesimo articolo fissa che il vincolo sorto tra il sodale e l'Istituto, deve essere stabile, mutuo e pieno, rimanda per ben due volte alle Costituzioni dei singoli Istituti, con la consueta formula: *ad normam Constitutionum*, e precisamente per determinare la maggiore o minore stabilità — senza andare mai al di sotto del limite posto dal diritto generale — e per precisare il grado e il modo — diretto o indiretto — in cui l'Istituto risponde del sodale.

Da queste ulteriori precisazioni emergono due considerazioni di particolare interesse per la messa a fuoco del problema della «*plena deditio*» negli Istituti Secolari.

La prima considerazione è che la *Lex peculiaris* ha fissato, per così dire, il limite nel quale incomincia ad essere piena la dedizione. Al di sotto di questa linea la dedizione non è piena, e le associazioni che non raggiungono quel livello — anche se praticano o possono praticare in un certo grado la perfezione — non possono varcare la soglia giuridica dello stato completo di perfezione che la Chiesa ha riconosciuto agli Istituti Secolari. Queste Associazioni resteranno sempre tra le Pie Unioni, Sodalizi, Terzi Ordini o Confraternite, e i loro sodali non potranno dirsi in stato di perfezione.

Ma se la *Lex peculiaris* ha stabilito in modo assai preciso il limite nel quale la dedizione dei sodali incomincia ad essere piena e capace, pertanto, di servire

di base ad un Istituto Secolare, il predetto testo legale non ha fatto altrettanto per i possibili ulteriori gradi di dedizione. Oltre i limiti posti dalla *Lex peculiaris* si può, infatti, andare, e le formule consacranti gradi più elevati di dedizione dovranno essere sancite nelle Costituzioni dei singoli Istituti (vi sono degli Istituti Secolari che professano p. es. una povertà evangelica più rigida di quella sancita dal Codice per i Religiosi di voti semplici). La Santa Sede si riserva sempre, tuttavia, nelle successive revisioni delle Costituzioni, che compie prima di approvare gli Istituti, di approvare o meno le formulazioni presentate.

Ciò che vorrei comunque sottolineare qui è la diversità che può esistere tra i diversi Istituti Secolari: in tutti ci deve essere certamente almeno il limite minimo fissato dalla *Lex peculiaris*, ma nulla vieta che in alcuni Istituti quel limite venga superato, il che equivale a dire che la *Lex peculiaris* ammette diritto particolare più rigido e più piena dedizione. La pienezza di dedizione professata nei singoli Istituti bisogna, dunque, ricavarla dalle Costituzioni, alle quali, come abbiamo notato, rimanda continuamente la *Lex peculiaris*.

Quanto abbiamo sostenuto circa la secolarità, e cioè che esistono nei diversi Istituti forme varie di secolarità, ma che tutti devono convenire in quella secolarità essenziale, che abbiamo definito qualità giuridica positiva (cfr. «*Studi Cattolici*», n. 3, pp. 30-31), si verifica ugualmente a proposito della «*plena deditio*». Vi sono, infatti, negli Istituti Secolari approvati forme diverse di dedizione, forme che se possono andare oltre, non possono, invece, scendere al di sotto di quella linea fissata dal diritto generale, perchè nel tal caso la dedizione non sarebbe più piena, e mancherebbe, di conseguenza, il contenuto teologico e la base giuridica che racchiude la figura dell'Istituto Secolare.

Le caratteristiche concrete della dedizione, come le note specifiche della secolarità, emergeranno sempre dalle Costituzioni dei singoli Istituti approvate dalla Santa Sede. E la Santa Sede che custodisce gelosamente la purezza giuridica e la integrità teologica degli Istituti Secolari, accorda sempre il più grande rispetto alle peculiarità dei singoli Istituti.

tuti entro i limiti fissati dal diritto generale che deve essere da tutti docilmente rispettato.

La seconda considerazione emersa, come si sarà già potuto intuire, è la grande importanza che hanno per gli Istituti Secolari, le proprie Costituzioni. Poiché il diritto generale fissa dei punti molto precisi ma assai ampi, e rimanda sovente alle Costituzioni, queste hanno una funzione primordialissima, più importante e più delicata, direi, se mi è lecito, che nelle Religioni, in quanto nei confronti di queste il diritto comune è più specifico e più abbondante e minuzioso.

Non si può non ammirare, a questo punto, la saggezza e la prudenza della legislazione canonica nei riguardi degli Istituti Secolari. La Santa Sede ha cercato, evidentemente, nel servirsi di quelle formule ampie e nei rinvii frequenti alle Costituzioni, di non coartare la formazione e lo sviluppo dei nuovi Istituti. Ha manifestato, in questo modo, il più grande e più delicato dei rispetti alle caratteristiche particolari che possono rivestire i singoli Istituti, assicurando peraltro la più energica e gelosa custodia delle note essenziali di questa nuova figura giuridica.

La « plena deditio », e i fini generali e particolari degli Istituti Secolari

La « plena deditio » che i sodali degli Istituti Secolari devono professare, entro i limiti finora indicati, va inquadrata ed interpretata alla luce dei fini, per così dire, istituzionali, vale a dire degli scopi che la Chiesa si è prefissa nel creare gli Istituti Secolari.

Non tutto ciò che è buono in sé conviene agli Istituti Secolari, ma ciò che oltre ad essere buono in sé, è adeguato e pertinente al fine che essi devono perseguire, secondo la mente del Fondatore, approvata dalla Santa Sede, e secondo le norme e le direttive della Chiesa. Questo duplice ordine di fini deve essere sempre tenuto scrupolosamente presente.

I fini che la Chiesa si prefisse nel creare gli Istituti Secolari sono espressi con grande chiarezza e precisione nel preambolo della Costituzione Apostolica « Pro-

vida Mater Ecclesia », in un brano particolarmente profondo, che dovrebbe essere spesso meditato.

Da questo brano risulta, innanzi tutto, che i fini assegnati a questi Istituti, non furono dalla Chiesa inventati, bensì riscontrati nelle diverse Istituzioni allora esistenti, ed, in seguito, dalla Chiesa stessa sanzionati ed assegnati alla figura giuridica che stava per creare, perché ritenuti di valido aiuto per il bene della Chiesa e delle anime. Ecco le parole che il Santo Padre fa precedere alla enumerazione dei fini istituzionali del nuovo stato di perfezione: « *Ex felici horum Institutorum incremento in dies clarius apparuit quam multiplici respectu eadem in efficac Ecclesiae et animarum subsidium verti possent* ».

A questa felice notazione, di particolare valore storico e dottrinale, il Santo Padre fa seguire la presentazione dei fini o compiti che vengono affidati alla nuova istituzione.

Per mezzo degli Istituti Secolari, soggiunge il predetto testo, si deve tendere: a portare la vita di perfezione seriamente vissuta dappertutto (« *ad vitam perfectionis semper et ubique serio ducendam* »); a rendere possibile la vita di perfezione in molti casi in cui la vita religiosa canonica non è possibile o conveniente (« *ad ipsam in pluribus casibus amplectendam in quibus vita religiosa canonica possibilis vel conveniens non erat* »); a procurare un intenso rinnovamento cristiano delle famiglie, delle professioni e della società civile, mediante il contatto intrinseco e quotidiano con la vita perfettamente e totalmente consacrata alla santificazione (« *ad impensam familiarum, professionum ac civilis societatis christianam renovationem per contactum intrinsecum et quotidianum cum vita perfecte et omnino consecrata* »); a svolgere un'attività apostolica e ad esercitare dei ministeri in luoghi, tempi e circostanze, interdette o imperviette a sacerdoti e religiosi (« *ad multifor mem apostolatam et ad ministeria exercenda locis, temporibus et rerum adiunctis sacerdotibus religiosisque vetitis, vel imperviis* »).

Questi sono i fini santamente apostolici che la Chiesa ha affidato alla nuova istituzione e al nuovo stato di perfezione

che ha per nome Istituto Secolare di perfezione e di apostolato.

Ma situati in questo angolo visuale sentiamo il dovere di avvertire che è necessario essere in guardia contro la tendenza alla esagerazione e alla polarizzazione. Annotiamo, perciò, subito che in questi fini istituzionali si inseriscono gli scopi particolari che i singoli Istituti dalla Chiesa approvati si prefiggono. Ogni Istituto, infatti, sottolinea e pone l'accento di più o di meno su l'uno o l'altro di questi fini istituzionali, o su un aspetto particolare e concreto dei medesimi.

E torniamo, in questa guisa, al discorso di prima e alla conclusione anteriore, asserendo che al fine di ogni singolo Istituto, sancito e spiegato nelle Costituzioni approvate dalla Santa Sede, occorre rifarsi per inquadrare perfettamente la forma concreta che la « plena deditio » rivestirà, così come da questo stesso quadro generale emergeranno le caratteristiche specifiche della secolarità che il medesimo Istituto professa. Sia la « plena deditio », sia le secolarità, dovranno però riflettere fedelmente le condizioni giuridiche generali fissate dal diritto comune degli Istituti Secolari.

Una cosa è, tuttavia, certa, come principio generale risultante dai fini istituzionali assegnati a questi Istituti e dalle condizioni generali poste dal diritto comune degli Istituti Secolari: vale a dire, che l'assenza di vita comune canonica e anche di vita comune non canonica — salve sempre le prescrizioni sancite a questo riguardo dalla Legge peculiare — l'eventuale dimora dei sodali di questi Istituti presso le proprie famiglie, la presenza dei medesimi nelle professioni e mestieri e la vita giuridica di questi nel secolo, non sono di ostacolo alla « plena deditio » che il diritto richiede ai sodali degli Istituti Secolari.

Tutte queste assenze e presenze sono state, infatti, giuridicamente sancite come facenti parte della vita consacrata ed apostolica di questi sodali, e vengono, quindi, inserite di pieno diritto nell'ambito dello stato giuridico di perfezione proprio di questi Istituti. In nessuna di esse si può, di conseguenza, legittimamente riscontrare, in linea di principio, un ostacolo o una menomazione della « plena deditio » fissata dal diritto per questi Istituti. Ai Superiori e Formatori



dei singoli Istituti, entro i limiti del fine dell'Istituto e delle Costituzioni approvate, il compito di evitare che le suddette circostanze possano, in qualche caso particolare, intaccare o menomare la « plena deditio » dei sodali. Ma questo è un problema particolare che non tocca a me, in questa sede, dilucidare.

Il fine, le caratteristiche particolari e lo spirito di ogni singolo Istituto, annotiamo infine, devono essere sempre santamente osservati e gelosamente difesi da ogni ansia di cambiamento e da ogni deviazione. E' ben nota la cura con cui la Santa Sede tuteli il fine e le caratteristiche di ogni Istituto da Essa approvato, e come soltanto alla Santa Sede spetti l'approvazione di qualsiasi cambiamento o estensione dei fini dei singoli Istituti, così come l'assunzione di opere non previste nelle Costituzioni, come mezzi specifici per raggiungere il fine proprio del medesimo Istituto (cfr. Norme della S. C. dei Religiosi del 1901 e Motu Proprio « Dei Providentis » del 16 luglio 1906).

Torna a questo proposito assai utile riportare le ammonitrici e chiare parole del Santo Padre Pio XII, pronunciate il 9 dicembre 1957 nel discorso tenuto ai membri del secondo Congresso generale degli stati di perfezione (cfr. l'« Osservatore Romano » del 12 dicembre 1957).

Ecco le parole del Papa: « Ora ogni Società tende a conservare questo spirito intatto, come è suo diritto e suo dovere;

essa desidera vedere i suoi membri impregnati e preoccupati di farlo penetrare nella loro vita. La Chiesa dal canto suo e i Sovrani Pontefici, nell'approvare un genere di vita determinato, intendono che esso si conservi in tutta la sua purezza e ne sorvegliano con cura».

In un altro passo del Suo discorso, il Romano Pontefice si pone questa domanda: «Dove incontrare l'espressione obiettiva di questo spirito?». E risponde, con squisita finezza, facendo una duplice ipotesi, che è particolarmente pertinente al caso nostro: «Se il Superiore Maggiore è anche il Fondatore, ed ha ricevuto dalla Chiesa l'approvazione delle sue idee personali come norma di uno stato di perfezione, gli è sempre legittimo di appellarsi alle sue proprie intenzioni. Ma nel caso contrario, deve richiamarsi all'idea del Fondatore, tale come è stata espressa nelle Costituzioni approvate dalla Chiesa».

Dalla dottrina canonica, dalla prassi della Santa Sede e dal Magistero della Chiesa, risulta chiaramente la difesa istituita dalla Chiesa stessa per evitare che gli Istituti possano mutare arbitrariamente fisionomia o deviare dal fine voluto dal Fondatore e sanzionato dalla Santa Sede. Al prudente rispetto con cui la Santa Sede accoglie, per sottoporle al vaglio dei suoi Organi di magistero e di regime, le idee e i programmi dei Fondatori che danno vita agli Istituti, la Santa Sede stessa fa seguire una vigilante tutela per evitare che gli Istituti approvati possano deviare dai fini istituzionali e dai fini particolari voluti dai Fondatori e sanzionati dalla Chiesa.

Conclusioni

Riteniamo di aver risposto adeguatamente alla questione sottopostaci circa la «plena deditio» negli Istituti Secolari. La linea divisoria in cui la dedizione incomincia ad essere piena risulta dalla Legge peculiare degli Istituti Secolari: si ammettono, però, ulteriori gradi di dedizione. La «plena deditio» professata nei singoli Istituti bisogna ricavarla dalle Costituzioni, cui rimanda sovente la stessa Legge peculiare. La «plena deditio» deve essere sempre adeguata ai fini istituzionali degli Istituti Secolari e agli scopi particolari dei singoli Istituti.

Non è mai lecito mutare le caratteristiche e lo spirito dei singoli Istituti, nè deviare dai fini voluti dal Fondatore e sanzionati dalla Santa Sede.

Entro questo ordine di norme giuridiche, generali e particolari, emanate e tutelate dalla Santa Sede, deve svolgersi la vita e l'apostolato degli Istituti Secolari, secondo le necessità e le istanze universali e locali della Chiesa e delle anime.

Tutelato sempre ciò che è proprio della figura giuridica generale degli Istituti Secolari e delle caratteristiche specifiche dei singoli Istituti approvati, si difenda e si custodisca con il maggior zelo la consacrazione piena dei sodali a Dio, dalla quale dipende la fecondità dell'Istituto e l'efficacia apostolica dei sodali. Deflettere da questa linea sarebbe fare un grave danno alla figura giuridica del nuovo stato di perfezione, all'Istituto e alle anime.

E' stata questa la grande preoccupazione della Santa Sede nel creare gli Istituti Secolari, e lo è sempre nel vagliare gli Istituti che si presentano alla approvazione, come risulta da questi brani dei documenti concernenti gli Istituti Secolari.

La Costituzione Apostolica «Provida Mater Ecclesia» afferma: «Si riconoscono come veri Istituti Secolari soltanto quelli che professano autenticamente una piena vita di perfezione». Il Motu Proprio «Primo Feliciter» conferma: «Gli Istituti Secolari, benchè i loro membri vivano nel secolo, tuttavia per la piena consacrazione a Dio e alle anime, da loro professata con la approvazione della Chiesa..., a buon diritto vengono annoverati dalla C. A. «Provida Mater Ecclesia» tra gli stati di perfezione dalla Chiesa stessa giuridicamente ordinati e riconosciuti». E ammonisce, infine, il medesimo documento pontificio: «Niente si detragga dalla piena professione della perfezione cristiana, solidamente fondata sui consigli evangelici e nella sostanza veramente religiosa».

Non trovo parole più belle di quelle ora riportate del Motu Proprio, emanato dal Santo Padre a lode e conferma degli Istituti Secolari, per porre fine a questo articolo.

Salvatore Canale

